



26 LUG, 2021

L'Assistente

Mario

STATUTO

dell'Associazione "ARTMONIA ASSOCIAZIONE ARTISTICO-MUSICALE -

APS ETS"

Art 1 - Denominazione

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Pistoia, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata:

"ARTMONIA ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE - APS ETS"

in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

In forma abbreviata, potrà essere chiamata con la sigla "ARTMONIA APS" ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Pistoia. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Art. 3 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e l'appartenenza ad essa è da intendersi effettiva e non temporanea.

Art. 4 - Scopi

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude ogni finalità di lucro, sia

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva e principale, delle seguenti attività di interesse generale.

Scopi essenziali sono:

- l'organizzazione e il riconoscimento di mostre, eventi, presentazioni, installazioni, allestimenti, performances artistiche, attività ricreative ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi;
- la collaborazione con gli Enti Privati e Pubblici e Associazioni del territorio al fine di supportare iniziative idonee all'incremento dell'attività culturale del contesto in cui si opera;
- La gestione di spazi per attività artistiche e culturali, luoghi di incontro e aggregazione;
- L'organizzazione di corsi, workshop, seminari, eventi formativi, proiezione di films, documentari, concerti. Attività di formazione professionale organizzata in proprio o per conto terzi;
- La promozione dello scambio culturale nazionale e internazionale attraverso l'organizzazione di eventi, mostre, viaggi, concerti e quant'altro possa contribuire alla libera e costruttiva circolazione dell'informazione, dei costumi sociali, della cultura artistica e tecnologica, dell'espressione delle diversità;
- promuovere, sia direttamente che indirettamente, ogni similare iniziativa dei singoli Soci, anche attraverso i mezzi di informazione e i "social media";

Il raggiungimento dei propri scopi sociali è realizzato prevalentemente attraverso l'associazione dietro versamento di una apposita quota. L'Associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento degli scopi sociali, incluse le attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, secondo i criteri ed i limiti di cui allo stesso articolo, successive modifiche ed integrazioni. E' altresì possibile, tra l'altro, organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, assumere finanziamenti, partecipare a bandi, e quant'altro sia utile al buon funzionamento dell'Associazione. L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo. I soci possono richiedere il rimborso delle spese sostenute a favore dell'Associazione previa presentazione documentale. Tutte le prestazioni personali dei soci sono fornite a carattere gratuito. E' espressamente fatto divieto la distribuzione degli utili.

Articolo 5 - Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità socio tutte le persone che intendano collaborare alla realizzazione degli scopi statutari e ne condividano i principi.

I soci si dividono in Ordinari, Juniores se di età inferiore a 18 anni e onorari.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria di Soci, non

pregiudica l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa, con identici diritti e doveri, con la sola eccezione dei Soci minorenni i quali non hanno diritto di voto.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le decisioni del Consiglio e le norme inerenti all'ordine pubblico, al buon costume, alla morale e alla legge. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo potrà intervenire e decidere se deliberarne l'espulsione. I comportamenti lesivi danno luogo a risarcimento dei danni da parte dei responsabili.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

Chi intende aderire all'associazione presenta domanda su apposito modulo da inoltrare all'Associazione e contestualmente versa la quota sociale prevista per l'anno in corso. L'accettazione è comunicata mediante e-mail ovvero per silenzio assenso e l'iscrizione è annotata nel Libro Soci.

In caso di mancata accettazione, questa deve essere segnalata entro trenta giorni con contestuale restituzione della quota.

In base alle disposizioni del D.L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il socio che rinnova la propria associazione è tenuto al versamento della quota entro il 30 settembre di ogni anno. Il rapporto associativo e le sue modalità sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione

associativa non potrà essere temporanea.

E' considerato socio colui il cui nome risulta nel Registro Soci e sia in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso (fatta eccezione per i soci onorari che non sono tenuti al versamento della quota sociale).

Articolo 7 - Diritti dei soci

Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto. Ogni socio ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta ed è ammessa solo una delega per socio.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Tutti i Soci hanno inoltre diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; alla vita associativa esprimendo il proprio voto con la sola eccezione dei Soci Juniores, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo (con le sole limitazioni per i Soci Juniores) agli Organi direttivi.

Articolo 8 - Estinzione della qualità di Socio

La qualifica di socio è intrasmissibile e inalienabile, e si perde unicamente per recesso, per morte del socio, per mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dallo Statuto, o per revoca deliberata dall'Assemblea a causa di motivata ragione.

Anche la quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile e non è frazionabile.

Il socio può recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione. L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo lettera o e-mail assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'espulsione fatto salvo che per l'ipotesi di mancato versamento della quota associativa annuale.

Articolo 9 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai contributi dei soci, dai contributi di terzi e di Enti Pubblici e Privati e da ogni altro fondo di liberalità pervenuta all'Associazione, dai proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Fanno altresì parte del patrimonio sociale tutte le dotazioni mobili ed immobili, materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione che siano stati dalla stessa acquistati nel corso della propria esistenza ovvero a lei pervenuti a titolo di omaggio, lascito, donazione, eredità e simili.

Il patrimonio sociale, gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi sociali.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a favore dei soci, dei collaboratori e dei membri del Consiglio anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Articolo 10 - Anno finanziario e bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Articolo 12 - Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e deve essere indetta almeno una volta ogni anno sociale. Essa è convocata in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci per gravi motivi e con motivazione scritta presentata almeno un mese prima al Consiglio direttivo. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. La convocazione si attua tramite posta elettronica inviata ai soci e/o annuncio sul

sito internet (o pagina Facebook) dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, l'orario e il luogo ove si terrà l'assemblea nonché l'ordine del giorno. Delle delibere assembleari deve essere redatto apposito verbale.

Articolo 13 - Poteri dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, decide l'indirizzo della sede sociale ed eventuali altri sedi operative necessarie per il proseguimento dello scopo sociale, approva i regolamenti, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre membri, scelti fra i soci e nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutti i soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18° anno di età e risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi. Tutti i soci hanno diritto all'eleggibilità attiva con la sola eccezione dei soci ancora minorenni alla data dell'Assemblea.

Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si procederà alle nomine privilegiando la maggiore anzianità di iscrizione continua all'Associazione.

Entro il minor termine possibile dalla nomina del Consiglio

Direttivo, questi deve riunirsi per l'attribuzione delle cariche e delle varie funzioni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa. In particolare: compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; nominare al proprio interno il Presidente, Vicepresidente e Segretario; redigere e presentare all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; convocare le Assemblee dei Soci; deliberare riguardo l'ammissione e l'esclusione dei soci; determinare la quota associativa annuale; aggiornare l'elenco dei soci; definire il programma annuale dell'Associazione; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo decide l'indirizzo delle sedi operative necessarie per il proseguimento dello scopo sociale e con una sua deliberazione all'unanimità, in caso di comprovata urgenza, può trasferire la sede in altro luogo indicato come idoneo al perseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica entro 5 giorni dalla stessa. Nei casi urgenti a mezzo telefono almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo facente funzione in caso di assenza o impedimento.

I Consiglieri in carica non hanno facoltà di delega e non possono votare in assemblea per l'approvazione del bilancio.

Il Consigliere che nell'ambito del medesimo mandato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni decade automaticamente. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo vengono cooptati i primi non eletti, che restano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio. Le frazioni di mandato sono conteggiate come mandato intero.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri per qualunque ragione, l'intero Consiglio decade. In regime di prorogatio il Consiglio, ovvero l'Organo di controllo se esistente compie gli atti di ordinaria amministrazione e convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio che deve essere tenuta entro ventun giorni nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio ed al suo Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 - Il Presidente

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Promuove ed orga-

nizza l'attività dell'associazione di concerto con il consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente.

Articolo 16 - Il Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 17 - Il Segretario

Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione in particolare: cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della tenuta dei libri contabili, ove previsti; cura la tenuta dei libri sociali; controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca e gli eventuali crediti e debiti dell'associazione; adempie agli obblighi fiscali; in concerto con il consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto; redige il bilancio o rendiconto preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 18 - Responsabilità

Gli amministratori, i componenti dell'Organo di controllo, se istituito, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 19 - Organo di controllo

L'Assemblea ordinaria dei soci può nominare un Organo di controllo. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica

l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente, e da due membri supplenti. Almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra gli iscritti nell'Albo dei revisori contabili. Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Organo dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi non possono ricandidarsi né essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

L'Organo di controllo vigila:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- redige una relazione di accompagnamento al bilancio sul quale esprime la propria opinione ed illustra gli esiti dei monitoraggi compiuti nel corso dell'anno.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le bozze del Bilancio e della Relazione di missione, approvati

dal Consiglio, debbono pervenire all'Organo di controllo almeno un mese prima dell'Assemblea.

I candidati a membri dell'Organo di controllo presentano la propria candidatura entro gli stessi termini previsti per i candidati a Consiglieri.

Non possono candidarsi coloro che sono parenti entro il secondo grado od affini del Presidente del Circolo o dei Consiglieri. Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi, subentrano per cooptazione i supplenti che restano in carica sino alla prossima Assemblea la quale deve provvedere alla elezione dei membri effettivi e supplenti necessari per ricostituire l'Organo di controllo ed il loro incarico decade con quello dell'Organo di controllo cui sono cooptati.

L'Organo di controllo si riunisce per effettuare le proprie verifiche, almeno tre volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La verifica può essere effettuata anche da un solo membro. Delle verifiche deve essere redatto un apposito verbale sottoscritto dai verificatori e conservato dal Presidente dell'Organo di controllo.

Articolo 20 - Rimborso spese, compensi

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Ai componenti degli Organi Collegiali ed ai collaboratori volontari tutti, competono solo rimborsi spese a piè di lista e dietro presentazione degli originali dei documenti giustificativi delle spese.

Non sono ammessi rimborsi forfetari.

Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ex DPR n. 445/2000, purché non superino

l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Il Consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Il Consiglio direttivo, con apposito Regolamento stabilisce limiti e massimi e/o formule per i rimborsi spese.

Articolo 21 - Libri sociali

I libri sociali essenziali sono: Il libro dei Soci; Il libro dei verbali delle Assemblee; Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del terzo settore, se l'Associazione è iscritta al Registro, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni similari, ovvero ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio direttivo, qualora l'Associazione sia un ETS.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere del RUNTS sono nulli.

Articolo 23 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni altra norma statutaria precedente.

L'iscrizione all'Associazione implica l'accettazione integrale del presente Statuto, una copia del quale viene data al socio alla sua prima iscrizione.

Articolo 24 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali nonché alle disposizioni in materia di Enti del Terzo settore.